



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



U-ADP/23

Circ. n.84/XXSess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte  
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Conto annuale** delle spese sostenute per il personale – **art.20, comma 3-quinquies** del **decreto-legge 22/04/2023 n.44**, come convertito dalla legge n.74/2023 – proroga della scadenza pubblicata sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato – **art.12-ter** del **decreto-legge 22/06/2023 n.75**, come **convertito dalla legge n.112/2023** – approvata **disposizione di principio** - delineato con nettezza il campo di applicazione delle norme di finanza pubblica dirette agli Ordini professionali - informativa e aggiornamento sulla nuova disciplina

Con la presente, facendo seguito alla **circolare CNI 12/07/2023 n.68<sup>1</sup>**, si intende fornire un aggiornamento sulla problematica riguardante l'assoggettamento degli Ordini professionali all'obbligo di trasmettere il conto annuale delle spese del personale (per effetto del disposto dell'**art.20, comma 3-quinquies**, del **decreto-legge 22/04/2023 n.44**, come **convertito dalla legge n.74/2023**), nonché una sintetica, ma puntuale, informativa sulla recentissima approvazione di una norma di sistema, che interessa tutti gli Ordini professionali.

Per quanto concerne l'invio dei dati del conto annuale del personale, è stato disposto uno slittamento dei termini.

Successivamente alla anzidetta circolare del Consiglio Nazionale, infatti, è stato pubblicato un COMUNICATO sulle pagine del sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicate alla rilevazione del conto annuale, che **proroga fino al 22 settembre 2023 la scadenza per**

<sup>1</sup> Pubblicata sul sito Internet istituzionale.

l'invio dei dati del conto annuale, per i Comuni alluvionati e per “le Federazioni e gli Ordini professionali locali, regionali e nazionali in considerazione della modifica normativa recata dall'art.20, comma 3-quinquies della legge n.74 del 21.6.2023” (in allegato).

Come da prassi seguita in altri casi, da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dunque, l'Autorità ministeriale ha deciso discrezionalmente per una proroga dell'adempimento<sup>2</sup> per una serie di destinatari, compresi “gli Ordini professionali locali, regionali e nazionali”, concedendo - soltanto per tali categorie di Enti - un termine più lungo, rispetto alla scadenza originariamente prevista (22 luglio 2023).

E' bene precisare che la menzione qui riportata dell'iniziativa dell'Amministrazione finanziaria (nemmeno pubblicizzata) ha uno scopo puramente informativo e che la segnalazione della proroga disposta dagli Uffici della Ragioneria Generale non significa in alcuna maniera adesione del Consiglio Nazionale alla tesi della immediata assoggettabilità degli Ordini all'obbligo *de quo*, per l'anno 2022.

Rimane fermo, infatti, il convincimento espresso in precedenza che – per le modalità, i caratteri ed i tempi della novella legislativa di cui al decreto-legge n.44/2023, come convertito – l'obbligo del conto annuale per gli Ordini professionali debba ragionevolmente ritenersi prescritto a partire dalla dichiarazione del prossimo anno e legato al conto annuale di quest'anno (2023), come riportato nella più volte citata circolare CNI 12/07/2023 n.68.

Il tutto fatte salve le scelte autonome e discrezionali di ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale.

\*\*\*

È di queste settimane, inoltre, la notizia che il Parlamento, prima della pausa estiva, ha approvato la legge di conversione del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75 (cd Decreto PA 2)**, contenente al proprio interno una disposizione che riguarda direttamente la categoria degli Ordini professionali, con indubbe ricadute positive per gli stessi.

Precisamente, la **legge di conversione 10 agosto 2023 n.112<sup>3</sup>** ha inserito nel corpo del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75 l'articolo 12-ter**, intitolato *Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali*.

---

<sup>2</sup> Si esprimono incidentalmente forti perplessità su di un *modus operandi* basato sulla possibilità di “prorogare” tramite provvedimenti amministrativi, se non addirittura semplici “Comunicati”, la scadenza di adempimenti fissati per legge o regolamento.

<sup>3</sup> “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”. Pubblicata nella G.U. 6 agosto 2023 n.190.

Come noto, il decreto-legge n.101 del 2013<sup>4</sup> è la normativa che escludeva gli Ordini professionali, in ragione delle rispettive peculiarità, dai tagli della *spending review* e che – al comma 2-*bis* dell’art.2 – prevede che gli Ordini e Collegi professionali si adeguano unicamente ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (v., in proposito, l’importante **circolare CNI 15/11/2013 n.289**, pubblicata sul sito Internet istituzionale).

Adesso – grazie all’attività di *lobbying* delle Categorie professionali nei vari tavoli di lavoro ministeriali – è stato inserito un passaggio, all’interno del testo dell’**art.2, comma 2-*bis***, del **decreto-legge 31 agosto 2013 n.101<sup>5</sup>**, che mira a chiarire una volta per tutte che *non tutti gli adempimenti posti in capo alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni vanno considerati estesi automaticamente anche agli Ordini professionali* e che **ogni qualvolta il Legislatore intenda estendere al sistema degli Ordini e Collegi professionali previsioni od obblighi stabiliti per le Pubbliche Amministrazioni, lo debba dichiarare espressamente**.

Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza, il testo dell’**art.12-*ter*** del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75**, come **convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112**:

“1. Al comma 2-*bis* dell’articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente*»”.

La relativa previsione di legge, **con valore di disposizione di principio**, è in vigore dal 17 agosto 2023<sup>6</sup>.

Si tratta del coronamento di un percorso iniziato da anni, che aveva come obiettivo quello di impedire una automatica e pedissequa assimilazione degli Ordini professionali alle Amministrazioni statali, sul versante degli adempimenti da osservare, soprattutto al fine di semplificare l’attività degli Ordini più piccoli (la maggioranza), composti da un ristretto numero di dipendenti e dotati di assai limitate risorse finanziarie.

---

<sup>4</sup> Come convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n.125.

<sup>5</sup> “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”.

<sup>6</sup> Ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge di conversione n.112/2023.

Il Consiglio Nazionale esprime soddisfazione per il risultato conseguito in tempi ristretti grazie all'attivismo dei Consigli Nazionali<sup>7</sup> (anche per il tramite della Rete delle Professioni Tecniche e di *Professionitaliane*) e alla sensibilità del Parlamento, che ha dimostrato una forte attenzione ai problemi degli Organismi professionali, tracciando una fondamentale linea di demarcazione tra il sistema delle Professioni e i vincoli finanziari gravanti sulla generalità delle Pubbliche Amministrazioni.

Tale criterio, fissato adesso con legge dello Stato, servirà da guida e punto di riferimento per tutti coloro – Autorità finanziarie, Enti locali, Giudici e operatori del settore – che in futuro si troveranno di fronte al dilemma ed al tema se una data previsione normativa e regolamentare, contenente adempimenti a carico indistintamente del settore pubblico, debba trovare applicazione anche nei confronti degli Ordini professionali.

E il dubbio andrà risolto nel senso che, se gli Ordini professionali non vengono citati espressamente tra i destinatari, l'adempimento e l'obbligo in questione non li riguarda.

Come si vede, si tratta di una novità dal fortissimo impatto, che è suscettibile di spazzare via i tentativi, in precedenza compiuti da talune Autorità, in forza di azzardate operazioni interpretative e ricostruttive, di addossare al sistema degli Ordini professionali adempimenti e oneri pensati per le Pubbliche Amministrazioni dello Stato, quali tipicamente i Ministeri della Repubblica.

Che si tratti di un principio riguardante essenzialmente (l'esenzione da) i vincoli di finanza pubblica e dunque – sul piano teorico – gli adempimenti riguardanti il bilancio dello Stato e il sistema di rendicontazione delle risorse economiche (quali, per fare un esempio, la compilazione dell'*Applicativo Partecipazioni* del Dipartimento del Tesoro, di cui alla **circolare CNI 21/04/2023 n.28**, rinvenibile sul sito Internet istituzionale) è dimostrato, a parere del CNI, *sia dal riferimento – contenuto nella disposizione citata – all'“equilibrio economico e finanziario” degli Ordini professionali, sia dalla collocazione del periodo in questione* (all'interno del comma 2-bis dell'art.2 del decreto-legge n.101/2013, come convertito dalla legge n.125/2013) immediatamente dopo il periodo che tratta della limitazione del campo applicativo, per gli Ordini professionali, unicamente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, “in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

Facendo pertanto implicitamente ma chiaramente intendere che i vincoli da cui – da oggi in poi – sono chiamati fuori (**salvo che non vi sia una previsione espressa in tal senso**) gli Ordini professionali sono costituiti da quelli relativi alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e non altri.

Si ritiene che siano ricomprese sia le misure strettamente di carattere finanziario, sia quegli adempimenti burocratici, aventi finalità di trasparenza e rendicontazione, legati al corretto utilizzo delle risorse, come nell'esempio degli *Applicativi* che periodicamente l'Amministrazione

---

<sup>7</sup> Che si sono prontamente attivati per scongiurare e attutire le conseguenze negative (anche di sistema) derivanti dalla avvenuta approvazione dell'art.20, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n.44/2023, come convertito in legge, sull'obbligo di invio del conto annuale.

finanziaria richiede di compilare (**con l'unica eccezione del conto annuale**, dato che ora – come si è visto - vi è una previsione di legge *espressa* che ne pone la compilazione e trasmissione a carico degli Ordini professionali).

Beninteso, questo non vuol dire che gli Ordini professionali non siano più tenuti a operare secondo i principi di una sana e corretta gestione contabile e amministrativa, *ivi compreso un principio generale di contenimento della spesa*: solamente, non dovranno più sottostare alle circolari e comunicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, destinate alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

Resta ferma, inoltre, la natura di Enti pubblici non economici degli Ordini professionali<sup>8</sup>, pur caratterizzati da proprie peculiarità e specificità (basti pensare all'autofinanziamento, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, e alle rilevanti funzioni pubbliche agli stessi assegnate, quali lo svolgimento “*dell'importante funzione pubblicistica di controllo dell'albo di riferimento a tutela dei cittadini potenzialmente fruitori delle prestazioni professionali dei propri iscritti*”: **TAR Lazio**, II Sezione, **2/11/2022 n.14283**).

La novella trova applicazione (e fornisce copertura) sia per gli Ordini e Collegi territoriali, sia per i rispettivi Consigli Nazionali, in base all'esplicita lettera della legge (l'art.12-ter del decreto-legge n.75/2023 citato).

Si tratta dunque, all'evidenza, di una innovazione positiva, in grado di mettere al riparo, *pro futuro*, il settore degli Ordini e Collegi professionali da interpretazioni distorte e incongruenti della normativa, operate tramite semplice circolare, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Rimane invece, al momento<sup>9</sup>, l'obbligo per gli Ordini professionali di trasmettere il conto annuale alla Ragioneria Generale dello Stato, dato che l'introdotta modifica normativa non ha toccato l'**ultimo periodo** del vigente **comma 2-bis dell'art.2 del decreto-legge n.101/2013**, ovvero la previsione<sup>10</sup> che impone agli Ordini l'adempimento costituito dal conto annuale delle spese del personale (v. gli allegati).

---

<sup>8</sup> Confermata, ormai da anni, da plurime testimonianze a livello normativo e giurisprudenziale. Ad esempio, per gli Avvocati – che godono di una legge professionale organica e di recente approvazione – è la stessa normativa professionale a stabilire che: “Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.” (**art.24, comma 3, della legge 31/12/2012 n.247**).

<sup>9</sup> Non è stata accolta, infatti, la richiesta delle Professioni di sopprimere l'obbligo, per gli Ordini professionali, di trasmettere il costo del personale alla Ragioneria Generale dello Stato.

<sup>10</sup> Come noto, di recentissima introduzione. V., ancora, la **circolare CNI n.68/2023**.

Di ogni novità che dovesse intervenire in futuro sulla tematica del conto annuale sarà, in ogni caso, data tempestiva comunicazione agli Ordini territoriali tramite circolare.

\*\*\*

Tanto si doveva, per opportuna informazione, e in funzione di leale collaborazione istituzionale, a testimonianza delle azioni positive che il Consiglio Nazionale, assieme agli altri Consigli Nazionali, ha messo in campo a tutela della Categoria in seguito all'improvvida iniziativa del MEF legata alla trasmissione del conto annuale delle spese del personale.


Si confida che – per effetto della novità rappresentata dall'approvazione della **norma di sistema** stabilita dall'art.12-ter del cd "Decreto PA 2" – d'ora innanzi verranno notevolmente alleggeriti e semplificati gli oneri burocratici e gli adempimenti formali non strettamente indispensabili che fino ad oggi hanno aggravato il carico di lavoro in capo alle strutture e al personale degli Ordini territoriali degli Ingegneri.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE  
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Comunicato pubblicato sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 14 luglio 2023;
- 2) Art.12-ter del decreto-legge 22/06/2023 n.75, come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112;
- 3) Art.2 del decreto-legge 31/08/2013 n.101, come convertito dalla legge n.125/2013 e da ultimo modificato dal decreto-legge n.75/2023.

[Homepage \(/VERSIONE-I/\)](#) > [E-Government](#) > [Amministrazioni Pubbliche](#) >

[Intro](#) [In evidenza](#) [Contatti](#) [Link utili](#)

[Personale delle PA \(/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/personale\\_delle\\_pa/\)](#) > **Conto annuale**

# Conto annuale

## Intro

### La rilevazione

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura dal 1993, quale obbligo istituzionale, la rilevazione del "Conto annuale", riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche.

Tali informazioni costituiscono la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali.

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

- alla Corte dei conti di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell'art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
- al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall'art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

L'indagine è censuaria e vi partecipano gli enti dell'aggregato "Pubblica amministrazione" destinatari delle disposizioni recate dal d.lgs. n.165/2001 in materia di ordinamento del lavoro pubblico. Con l'art. 2, comma 10, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, è stata prevista - con la sola eccezione degli organi costituzionali - l'estensione della rilevazione del costo del lavoro effettuato attraverso il Conto annuale anche agli enti inseriti nell'elenco Istat di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 196/2009 (lista S13).

Le variabili rilevate sono:

- consistenza e struttura del personale in servizio
- consistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile
- assenze retribuite e non retribuite
- turn-over e mobilità
- età anagrafica e anzianità di servizio
- titoli di studio
- distribuzione geografica
- costo del lavoro

Questo sito fa uso di cookie tecnici. Per saperne di più, consulta la [Privacy Policy \(/VERSIONE-I/privacy/index.html\)](#).

X



## **Decreto legge 22/06/2023, n. 75**

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Publicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2023, n. 144.

**Art. 12-ter. Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali<sup>[45]</sup>**

**In vigore dal 17 agosto 2023**

1 . A l comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente».

Note:

<sup>[45]</sup> Articolo inserito dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112

# Decreto legge 31/08/2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204.

## Art. 2 Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale

In vigore dal 17 agosto 2023

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 11, l'alinea è sostituito dal seguente:

"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:"; [8]

2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"; [8]

3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"; [8]

4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni";

5) al comma 12, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."

2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa

che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.

[9]

2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.[16]



3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.

4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. [15]

5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. [10]

5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011. [10]

6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 28 febbraio 2014. [13] [17]

8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai

sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. [10]

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6." [10]

8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509." [10]

8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". [10]

9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi. [11]

9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. [10]

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4 e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione

pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica." [11]

11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica";

b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse. [10]

12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [14]

13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Dipartimento della funzione pubblica,". [12]

13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". [12]

13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[12]

13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti

comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.";

b ) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di docenza e di ricerca scientifica". [12]

13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente attraverso". [12]

13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.». [12]

Note:

[8] Numero così modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125

[9] Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125

[10] Comma inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125

[11] Comma così modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125

[12] Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125

[13] Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

[14] Sull'applicabilità per l'anno 2015 della disposizione di cui al presente comma, limitatamente ai profili professionali specialistici, vedi l'art. 1, comma 9, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[15] Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi gli artt. 14, comma 6, lett. d) e 14.1, comma 6, lett. d), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 come modificato dall'art. 1, comma 283, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[16] Comma inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125e, successivamente, così modificato dall'art. 50, comma 3-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 dall'art. 20, comma 3-quinquies, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 e dall'art. 12-ter, comma 1, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112

[17] Vedi, anche, l'art. 21-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.